



COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

Numero 6 Del 30-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2017, APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Prando Luca il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenza
1.	Prando Luca	Presente
2.	BORTOLOTTI DENIS	Presente
3.	TRAMBAIOLO GIANLUCA	Presente
4.	BATTISTELLA LORELLA	Presente
5.	BASSANI MICHELE	Presente
6.	POMARO GIANNI	Presente
7.	SENO PAOLA	Assente
8.	MASSARO MIRKO	Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PALUMBO ALFREDO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto, previa designazione degli scrutatori:

TRAMBAIOLO GIANLUCA

BASSANI MICHELE

POMARO GIANNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147, ai commi 639-731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (TARES).

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1.1.2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima della data sopraindicata.

Preso atto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Considerato il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 4.8.2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Comma 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei Comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Comma 689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Vista la delibera consiliare del regolamento della IUC .

Dato atto che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1996 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento.

Visto l'allegato Piano Finanziario provvisorio trasmesso da ECOAMBIENTE SRL in data 11.03.2016 che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/1999 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo.

Dato atto che per l'anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo, da coprirsi con le entrate finanziarie, e, per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è quello previsto dal D.P.R. 158/99.

Preso atto che a tutt'oggi la ditta Ecoambiente non ha ancora provveduto ad inviare a questo Ente il piano finanziario per l'anno 2017 e che pertanto il calcolo della tariffa sarà effettuato, provvisoriamente, partendo dal piano finanziario anno 2016.

Dato atto inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l'Ente Locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.lgs 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:

- riparto dei costi di Euro 107.760,81 per la parte fissa della tariffa e Euro 255.830,98 della parte variabile, oltre le spese di stampa e invio bollettazione per la somma di euro 8.000,00
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari all'84,00% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 16,00%.

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto ottiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

RITENUTO di approvare le tariffe e il piano finanziario per l'anno 2016 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e tenuto conto di quanto sopra esplicitato.

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Udito l'intervento del Sindaco Prando Luca il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno evidenziando che è stato assunto come piano finanziario provvisorio TARI per l'anno 2017 il piano definitivo dell'anno 2016 in attesa che la Società Eco Ambiente presenti il piano definitivo del 2017.

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 6 (compreso il Sindaco)

Voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il piano finanziario provvisorio per l'anno 2017 (ALLEGATO "A"), in attesa dell'invio del piano finanziario definitivo anno 2017 da parte di Ecoambiente, nell'importo di euro 371.591,80 così come previsto dal piano finanziario anno 2016, ultimo piano finanziario pervenuto a questo Ente da parte di Ecoambiente ed approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2016.
- 2) Di fissare per l'anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto.
- 3) Di approvare le Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (componente TARI) per l'anno 2017 e con decorrenza 01.01.2017, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI (ALLEGATO B).
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell' art. 9 del DPR 158/1999 all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8.3 del medesimo decreto.
- 5) Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Ed inoltre con separata votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 6 (compreso il Sindaco)

Voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 200, n. 267.

**PARERI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS DEL 267/2000 E ART 3
LEGGE 213/2013**

**Deliberazione di consiglio comunale
N. 6 del 30-03-2017**

Oggetto:

*APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2017, APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MIGLIORINI ARIANNA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MIGLIORINI ARIANNA

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Prando Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALUMBO ALFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSIN PAOLA

N. 250 /Reg. Albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 06-04-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consiglieri in ottemperanza all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA

VISTO: SI ATTESTA ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Li, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA